



Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final);

richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017;

osservato che:

la proposta disciplina le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni di persone e oggetti e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale;

le principali novità introdotte dalla proposta riguardano l'estensione del campo di applicazione del SIS, con particolare riferimento alla previsione di nuove categorie di segnalazioni, di nuovi elementi di identificazione biometrica e la previsione di un uso più efficace delle informazioni già contenute nell'attuale SIS;

appare opportuna, in particolare, la previsione recante l'obbligo di utilizzare i dati dattiloscopici per interrogare il SIS qualora l'identità della persona non possa essere accertata in altro modo;

è altresì apprezzabile la facoltà di archiviare nel SIS dati dattiloscopici non collegati a persone segnalate, fattispecie ricollegabile, tra l'altro, alla rilevazione di impronte digitali o palmari latenti sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un



reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con elevato grado di probabilità che le impronte appartengano all'autore di tale reato, da considerarsi "ignoto sospettato o ricercato", a condizione che le autorità competenti non possano stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale;

risponde ad un interesse generale quanto mai attuale l'inserimento nel SIS di segnalazioni preventive qualora si configuri un alto rischio di sottrazione di minori da parte di un genitore, in presenza di un'apposita decisione dell'autorità giudiziaria di affidamento del minore ad uno solo dei genitori;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con la seguente condizione:

appare opportuno confermare che il cosiddetto controllo d'indagine, introdotto agli articoli 36 e 37 della proposta, deve essere inteso come controllo discrezionale rafforzato che non incide sui diritti della persona costituzionalmente garantiti e che le informazioni acquisite a seguito di tale attività vanno considerate informazioni di polizia e non costituiscono fonti di prova, come precisato dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, nell'ambito dei lavori del gruppo Schengen Acquis.


IL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE

Roma, 2 agosto 2017